N. RG 9776 / 2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

5^ SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA, all'udienza del giorno ..... nella causa civile R.G. n. 9776 / 2024

vertente tra

(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF …….) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF …….) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF …….) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787

(CF ……) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF …….) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI
(CF …….) - Avv. FULVIO ZARDO - Avv. ROBERTA NERI

-RICORRENTE-

contro

Snc (CF…..) (CF …..) (CF ……) (rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

Sulle conclusioni per come trascritte in atti da aversi qui per integralmente riprodotte e trascritte e per come precisate nelle note conclusive depositate telematicamente per l'udienza in trattazione scritta del 12.062025-

FATTO E DIRITTO

I fatti di causa e la vicenda processuale sono così riassunti: con ricorso ex articolo 316 cpc ritualmente notificato unitamente al relativo decreto, le odierne parti attrici, Sigg.re :…… a mezzo del loro procuratore, convenivano in giudizio la SNC in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro ….. ovvero …….. euro cadauna, per inadempimento contrattuale e conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per pregiudizio arrecato agli stessi per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere svago o riposo senza soffrire del disagio psicofisico che

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787

ha accompagnato la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Infatti le parti attrici, Le attrici, in qualità di consumatori, acquistavano un pacchetto turistico promosso dal tour operator snc avente a oggetto un viaggio (comprensivo di volo aereo e soggiorno) per cinque giorni e quattro notti ai Castelli della Loira, partenza prevista per il 31 maggio 2023 e rientro previsto per il 4 giugno 2023, al prezzo di € 790,00 per ciascun partecipante, saldato dalle attrici prima della partenza. Le attrici erano venute a conoscenza del suddetto pacchetto turistico in quanto il predetto tour operator aveva affisso la locandina della vacanza presso il centro anziani frequentato dalle attrici, precisamente il CSA. Nella locandina il prezzo del pacchetto turistico era indicato in € 695,00 per ogni partecipante, con la specifica che detto prezzo non comprendeva i biglietti per l'ingresso ai castelli, le tasse di soggiorno e il check point del bus, per i quali il tour operator chiese la somma aggiuntiva di €. 95,00 per ciascun partecipante, somma regolarmente saldata da tutti. Il sig. ……, socio nonché legale rappresentante del tour operator e accompagnatore durante la vacanza dei 18 partecipanti alla stessa, creava in data 12/3/2023 il gruppo di whatsapp con tutti i partecipanti alla vacanza denominandolo "Viaggio castelli della Loira 2023". La partenza veniva anticipata dal tour operator dal 31/05 al 30/05 e, conseguentemente, la data di rientro dal 4/06 al 3/06. Il sig. …… in data 26/4/2023, nella chat comunicava ai partecipanti il cambiamento della prima destinazione non più Parigi ma Lione. Rispetto al programma molti servizi e tour venivano annullati senza alcun motivo né spiegazione. Le camere d'albergo non erano idonee né confortevoli. Presentavano immediato reclamo e rimostranze all'ufficio competente, senza ottenere purtroppo alcun esito. Incardinato il presente giudizio si costituiva ritualmente la Società convenuta contestando integralmente quanto sostenuto e dedotto dalle controparti poichè infondato in fatto ed in diritto e chiedendone l'integrale rigetto. All'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale deposito di note. La domanda giudiziale è parzialmente fondata in fatto ed in diritto e pertanto merita un parziale accoglimento. Nel merito appare provato l'evento (ossia il disagio causato alle parti per la diversa collocazione nella struttura turistica) ed in tale senso si individua l'esclusiva responsabilità della Società convenuta, atteso che la stessa non adempieva esattamente l'obbligazione assunta con il contratto turistico stipulato con

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787

le parti attrici. Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore. Quando le aspettative del turista vengono disattese perché la qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi non corrisponde allo standard promesso con l'acquisto all-inclusive, proprio la finalità della vacanza e dello svago emerge dal contenuto del contratto come quell'elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi., Il mancato godimento della vacanza legittima pienamente, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento del danno, correlata al tempo inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta quando l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 c.c.. Il concetto di danno da vacanza rovinata rientra nel concetto di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale per il quale la prova dell'inadempimento coincide con la prova del verificarsi del danno. Secondo giurisprudenza di merito consolidata il danno "da vacanza rovinata" è derivante dall'aver " patito disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative della qualità e della serenità della vacanza, una cui parte significativa è stata dispersa nella ricerca di collocazione più serena per sé e per la famiglia e che tale pregiudizio configuri un vero e proprio danno morale…omissis…Orbene la copertura normativa primaria ex articolo 2059 codice civile va rivenuta nell'articolo 2 Costituzione trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici le quali, comprendono anche lo svago, lo sport gli hobby ed il tempo libero in generale". (cfr Cass. n. 8827/2003). La lesione di detto interesse costituzionalmente garantito può essere raggiunta anche in via presuntiva e quantificata in via equitativa, ex articolo 1226 c.c., in carenza di precise allegazioni. Alla luce di tali elementi di giudizio, si ritiene legittimo liquidare il danno non patrimoniale patito dagli attori in complessivi Euro ……. cadauno somma già rivalutata all'attualità. Il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'integrale soddisfo. Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 nonché ai sensi della S.C. 30.05.2016

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787

n. 11179/2016 da distrarsi se richiesto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma Sezione V definitivamente pronunciando ogni eccezione ed azione disattesa e respinta, così statuisce:

1) In accoglimento parziale delle domande spiegate dalle Sig.re …. … dichiara l'esclusiva responsabilità della …..SNC in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in ordine al disagio da vacanza rovinata in occasione del soggiorno pacchetto turistico promosso dal tour operator ….snc avente a oggetto un viaggio (comprensivo di volo aereo e soggiorno) per cinque giorni e quattro notti ai Castelli della Loira, partenza prevista per il 31 maggio 2023 e rientro previsto per il 4 giugno 2023 per come meglio precisato in parte motiva e per l'effetto.

2) Condanna pertanto la …..SNC in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in complessivi Euro …… cadauno (quindi ……. per 12 componenti) somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all'integrale soddisfo.

3) Condanna la …. . SNC in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro ….. di cui Euro ….. per contributo unificato e spese vive, oltre IVA CPA 15% ed ulteriori oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili da distrarsi ex articolo 93 cpc ove richiesto.

4) Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Così deciso in ROMA il 14-06-2025

Il Giudice di Pace

Dott. MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787

Firmato Da: MARIA GABRIELLA CONOCCHIELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 516457452ecc1787